

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRAINA, BITOSSÌ, CIPOLLA e FIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1964

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, per quanto concerne l'esenzione dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto gli atti inerenti alla materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari non vennero inclusi fra quelli che usufruivano dell'esenzione dell'imposta sul bollo specificamente elencati nella tabella allegata B del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Pertanto, per la prima volta da quando tutta la materia delle assicurazioni sociali e degli assegni familiari aveva ricevuto legale sistemazione, gli atti inerenti venivano sottoposti all'imposta di bollo, causando vivo malcontento presso le categorie di lavoratori, poichè data la frequenza della certificazione ad essi richiesta dagli Uffici competenti, il pagamento dell'imposta inciderebbe considerevolmente sul magro reddito giornaliero della categoria.

Il legislatore avvertì subito l'iniquità dell'omissione sopra specificata e, in accoglimento delle richieste avanzate dai lavoratori, provvide con la legge 15 marzo 1956, n. 165, e a modifica dell'articolo 47 del decreto presidenziale n. 492 del 1953, a prorogare, fino al 31 dicembre 1958, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 47 della citata legge sul bollo.

Si addivenne alla semplice concessione della proroga, perchè il Governo, come risulta dagli atti della Commissione parlamentare Finanze e tesoro della Camera, assunse formale impegno di presentare un disegno di legge che avrebbe sancito in modo definitivo l'esenzione dell'imposta di bollo in materia di assicurazione sociale e di assegni familiari.

Senonchè si arrivò alla scadenza della proroga concessa con la legge n. 165 del 1956, senza che il Governo avesse presentato il disegno di legge promesso per la definitiva sistemazione della materia.

Il Parlamento dovette allora preoccuparsi nuovamente di approvare, con la legge 4 luglio 1959, n. 515, un'ulteriore proroga dell'esenzione con scadenza al 31 dicembre 1963.

Essendo anche questa data scaduta, e questa volta senza che intervenisse quanto meno una nuova proroga, le norme di cui al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono entrate pienamente in vigore creando serie e gravi conseguenze di ordine economico e giuridico in pregiudizio dei lavoratori.

È noto infatti che per i recenti provvedimenti sull'unificazione del bollo ogni certificato per uso assegni familiari e per la previdenza sociale, viene a costare circa 300 lire, e che ogni documentazione in proposito — peraltro frequentemente richiesta dagli Uffici previdenziali — richiede due o più certificati, incidendo così con oltre 1.000 lire sul modesto reddito del lavoratore.

L'applicazione delle norme di cui sopra crea inoltre serie difficoltà agli uffici della previdenza sociale e dei contributi unificati, i quali periodicamente devono provvedere ad aggiornare la documentazione degli elenchi nominativi dei lavoratori, richiedendo ai Comuni il rilascio e l'inoltro di migliaia di certificati, quanti sono i beneficiari degli assegni familiari e di altre provvidenze. A chi incomberà l'onere non indifferente della spesa per il pagamento del bollo e dei diritti vari comunali per il rilascio dei certificati?

Inoltre molti uffici della previdenza sociale hanno accettato e molti Comuni hanno rilasciato i certificati inerenti alla materia senza tener conto (evidentemente in buona fede) dell'intervenuta scadenza dei termini di proroga — e pertanto in violazione del predetto decreto presidenziale n. 492 del 1953 — provocando quanto meno l'inefficacia della documentazione presentata dai lavoratori a corredo delle loro richieste.

Per le superiori considerazioni sembra ai proponenti superfluo sottolineare la fondatezza e l'urgenza del presente disegno di legge. Esso mira a ripristinare l'esenzione del bollo per gli atti inerenti alla materia dell'assicurazione sociale obbligatoria e degli assegni familiari mediante una semplice aggiunta all'articolo 37 della tabella allegato B del citato decreto presidenziale, che reca l'elencazione degli atti che vanno esenti dal pagamento del bollo.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Alla tabella allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, è aggiunto il seguente articolo 37-bis:

« Tutti gli atti, gli scritti e documenti riguardanti comunque la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari ».